

**REGOLAMENTO PER IMPIANTI ALIMENTATI A**  
**BIOMASSA O BIOGAS**

**Approvato con atto di Consiglio comunale n. 14 del 26/04/2017**

## **PREMESSO:**

1. Le Norme tecniche di attuazione del vigente Piano degli interventi (PI) approvato con delibera di C.C. n. 10 del 04.03.2017 disciplinano all'art. 79: " Energia prodotta da fonti rinnovabili": le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 387/2003 e successive modificazioni.
2. Con DGRV n. 856 del 15 maggio 2012 la Regione Veneto ha disciplinato con : "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto. Con la medesima disposizione ha assimilato i manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas per rispettare le distanze reciproche, come gli allevamenti zootecnico-intensivi.
3. Con DGRV n. 119/CR del 23 ottobre 2012 ha normato che gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia, dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R.V n. 119/CR del 23.10.12 e comunque gli elementi paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio.
4. Con la L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 art. 111, la Regione Veneto disciplina con apposito articolato gli impianti derivanti da fonti energetiche rinnovabili, al fine di contemperare con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse naturalistiche di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici.

Confermando quanto già disciplinato dal predetto art. 79 delle vigenti NTO del PI, di cui si riporta integralmente l'articolato, e per quanto di competenza quanto normato dalle sopracitate leggi regionali, si ritiene opportuno approvare un regolamento di attuazione che integri detta disciplina, in particolare per le fonti di energia rinnovabile, derivanti da impianti alimentati da biomassa e biogas.

### **"Art. 79 Energia prodotta da fonti rinnovabili**

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 387/2003 , sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alle procedure di autorizzazione di cui all'Art. 12 del D.Lgs. n.387/2003 e agli Articoli 4 e 6 del D.lgs. n.28/2011, oltre a quanto stabilito dal D.P.R. n.380/2001.
3. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa/biogas/digestati, impianti fotovoltaici con moduli a terra ed impianti eolici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le

opere connesse, il proponente deve dimostrare, in sede di richiesta, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto, ed adeguata documentazione tecnica che giustifichi la sostenibilità ambientale dell'intervento in particolare per l'adeguatezza del sito sotto il profilo della mobilità, la salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute e degli aspetti ambientali.

4. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole; in questo caso si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14 e da quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004.
5. Gli impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia attraverso moduli fotovoltaici ubicati a terra, dovranno rispettare quanto previsto dalla D.G.R.V n. 119/CR del 23.10.12 e comunque gli elementi paesaggistici e del patrimonio storico-artistico del territorio;
6. In particolare le autorizzazioni dovranno:
  - evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
  - tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici.
7. È esclusa l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile, proveniente da biomassa/biogas/digestati, fotovoltaico con moduli a terra ed energia eolica, nelle seguenti aree :
  - a) aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
  - b) aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
  - c) aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 394/1992 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
  - d) geositi;
  - e) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;
  - f) aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009;
  - g) ambiti territoriali di importanza paesaggistica;
  - h) contesti figurativi di cui alla L.R. n.11/2004;
  - i) invariants di natura ambientale, geologica, paesaggistica;
  - j) aree non idonee e idonee a condizione con particolari criticità e dissesti sotto il profilo idrogeologico;
  - k) coni visuali posti a tutela di vedute paesaggistiche.
8. I manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas dovranno inoltre rispettare le distanze reciproche così come disciplinato dalla D.G.R. n. 856 del 15.05.2012 a cui si rinvia integralmente.”

Il presente regolamento disciplina tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali: digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Al fine di evitare un peggioramento della qualità dell'aria (come disposto dal D.Lgs. n.155/2010 in recepimento della Direttiva Europea n. 50 del 21.08.2008) e dunque delle condizioni di salubrità del territorio comunale, è vietata la realizzazione di impianti a biomasse o biogas, della potenza superiore a 0,1 MW, all'interno delle aree classificate come A (centro storico) e zone ad esso assimilabile, B (zona residenziale di completamento), C (zona residenziale di espansione), zona residenziale in ambito agricolo, zone oggetto di programmi complessi stipulati e/o di progetto assoggettati ad accordi pubblico privati e zone "F" (servizi) dal vigente Piano degli Interventi..

I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al presente regolamento possono essere autorizzati qualora:

- a) conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata dai piani sovraordinati (PTRC-PTCP), dal Piano di assetto territoriale intercomunale (PATI) approvato nella Conferenza dei Servizi in data 07.08.2013 e ratificato con delibera di G.R.V. n. 137 del 20.02.2014. Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all'esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l'esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.
- b) conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica, se dovuta.
- c) collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2, dell'allegato alla DGRV n. 856 del 2012, nonché nelle tabelle 4 e 5 in corrispondenza della classe di punteggio 0-30, specificatamente:
  - per la classe dimensionale 1 per gli impianti fino a 249 kW;  
*Distanze minime dai confini di proprietà ml. 15*  
*Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola ml. 100*  
*Distanze minime reciproche da residenze civili sparse ml 50*
  - per la classe dimensionale 2 per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kW,  
*Distanze minime dai confini di proprietà ml. 20*  
*Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola ml. 200*  
*Distanze minime reciproche da residenze civili sparse ml 100*
  - per la classe dimensionale 3 per gli impianti sopra i 1000 kW di potenza.  
*Distanze minime dai confini di proprietà ml. 25*  
*Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola ml. 300*  
*Distanze minime reciproche da residenze civili sparse ml 150*

Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/conduuttore e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

L'approvvigionamento della biomassa, di qualsiasi tipologia, dovrà comunque avvenire tramite materie prime rinnovabili disponibili sul territorio, nel rispetto del principio della filiera corta.

Per biomassa da filiera corta si intende la definizione riportata nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 2 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010.

Qualora l'Ente autorizzante sia un ente sovracomunale, esso é tenuto a garantire la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa, per ogni singolo fornitore della stessa, e dovranno essere disponibili le seguenti informazioni:

- i fornitori della biomassa;
- le specie di ciascuna materia prima;
- la relativa superficie di produzione e i dati catastali;
- il quantitativo di prodotto trasportato e impiegato per la produzione di energia;
- la metodologia di trasporto utilizzata e il relativo percorso

In caso di azienda agricola, oltre a quanto sopra indicato, la filiera corta si concretizza esclusivamente qualora la biomassa provenga da terreni di proprietà o disponibilità dell'azienda stessa.

Rimangono comunque fatte salve ed attuabili tutte le limitazioni poste attualmente dalla Delibera del Consiglio regionale Veneto n. 38 del 2 maggio 2013 e da altre norme successive che verranno eventualmente emanate in materia.

Indipendentemente da quanto sopra, nessun esercizio produttivo, la cui attività rientri tra quelle disciplinate dal D. Lgs. 238/2005, D.Lgs 152/2006 parte seconda e/o incluse tra quelle insalubri di prima classe previste dall'art. 216 del R.D. 1265/34, potrà insediarsi in nessuna delle aree citate, a meno che il gestore non metta in atto adeguati e concreti interventi per evitare ogni ulteriore aggravio della salubrità e della qualità dell'ambiente circostante, come tutelato dalle norme vigenti e dalle pianificazioni di settore, oltre che possibili danni alla salute dei suoi abitanti, e fermo restando il rispetto nell'area in esame dei limiti di qualità dell'aria ambiente stabiliti per la salvaguardia della salute umana. Pertanto alla domanda di permesso di costruire, ovvero all'istanza di rilascio di altri atti di assenso comunque denominati, il richiedente deve allegare una relazione tecnica, finalizzata alla richiesta di un parere igienico sanitario ed ambientale agli organi competenti, inerente il ciclo delle lavorazioni previste nonché una descrizione particolareggiata sulla consistenza delle acque di rifiuto, dei fumi, delle esalazioni, delle polveri e dei rumori, nonché una descrizione di ogni ulteriore intervento necessario ad evitare gli aggravamenti della salubrità e della qualità dell'ambiente. L'atto di assenso potrà quindi essere positivamente espresso ove gli organi competenti in materia igienico-sanitaria ed ambientale, nei richiesti pareri, attestino l'assenza di un aggravamento della salubrità ambientale, oltre che il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti per la salvaguardia della salute umana. Sono comunque vietati in tutte le zone impianti di stoccaggio definitivo e provvisorio se indipendenti dalle singole attività produttive con trattamento e recupero rifiuti speciali e pericolosi e comunque tutti i materiali insalubri ai sensi della normativa vigente.

Dovrà essere inoltre prodotto, da un tecnico qualificato, un idoneo studio della mobilità, che dimostri la sostenibilità della proposta con la rete viaria esistente e con il relativo tessuto urbano. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere eventuali interventi migliorativi, atti ad assicurare una corretta fruizione della rete viaria di competenza.

